



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/21 DEL 7.12.2011

Oggetto: L.R. n. 22/2005 "Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". Programma degli interventi annualità 2011.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con la deliberazione n. 32/5 del 4.6.2008 sono state approvate le "Direttive regionali per la redazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". Tali direttive individuano, tra l'altro, gli indirizzi generali per:

- il finanziamento, in favore degli enti locali e degli enti pubblici economici, del programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali è presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter determinare il rilascio di fibre e di polveri;
- la concessione alle Amministrazioni provinciali di risorse finanziarie per gli interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche;
- la concessione alle stesse Amministrazioni provinciali delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica da amianto negli immobili dei privati cittadini, da assegnare con procedure di bando pubblico.

L'Assessore, di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che l'art. 6 della L.R. n. 22/2005 autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli Enti regionali, nonché a finanziare a favore degli Enti locali, degli Enti pubblici e degli Enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto e le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre libere e di polveri. A tal fine è stata predisposta e inviata agli Enti regionali, negli anni scorsi, una nota con allegata una scheda per la rilevazione e l'individuazione dei manufatti contenenti amianto in ciascun immobile di proprietà regionale; una scheda similare è stata, inoltre, inviata agli Enti competenti per la rilevazione degli impianti di distribuzione dell'acqua con presenza di amianto.

Inoltre, l'art. 7 della stessa legge prevede la possibilità di concedere alle amministrazioni provinciali risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per la concessione di contributi agli Enti locali ed ai



loro consorzi per l'effettuazione di interventi di bonifica su immobili o infrastrutture pubbliche; l'ammontare del contributo può essere quantificato fino ad un massimo del 100% della spesa ammessa a finanziamento. È prevista, inoltre, la contribuzione ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, con un contributo quantificato fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa a finanziamento.

L'Assessore rappresenta, inoltre, che con l'articolo 15, comma 15, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, sono state apportate alcune modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

In particolare, anche al fine di rendere più celere la spesa dei finanziamenti, l'Amministrazione regionale risulta ora autorizzata a concedere risorse finanziarie per gli interventi di bonifica dell'amianto su immobili o infrastrutture pubbliche, anche alle amministrazioni comunali e alle ASL, oltre che alle Amministrazioni provinciali; anche in questo caso la misura del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento e il contributo può essere concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Inoltre, con le modifiche apportate alla L.R. n. 22/2005, è ammesso il finanziamento, da parte delle Amministrazioni provinciali, di interventi di bonifica da amianto presso strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, e l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento ma, comunque, non può essere superiore ad euro 12.000.

L'Assessore fa presente, inoltre, che nelle precedenti annualità si sono riscontrate diverse criticità e ritardi nella spesa dei finanziamenti erogati; in particolare:

- per quanto concerne il finanziamento di interventi di bonifica dell'amianto da immobili di proprietà pubblica, gli Enti locali potenziali beneficiari finali del finanziamento hanno manifestato difficoltà nel reperimento delle risorse per il ripristino delle coperture in cemento amianto da rimuovere;
- per quanto concerne i finanziamenti a favore di privati cittadini per la rimozione dell'amianto, in alcune Province si è verificata una ridotta richiesta di accesso ai contributi; di contro, nelle Province di Cagliari, Oristano, Medio-Campidano e Carbonia Iglesias, la richiesta di contributi è stata superiore alle disponibilità effettive; tale discrepanza di risultato è giustificata dal fatto che risultano realtà territoriali, quali appunto le Province Oristano, Medio-Campidano e Carbonia Iglesias, dove in passato vi è stato un maggiore utilizzo di amianto in considerazione della prossimità di quei territori alle uniche fabbriche in Sardegna produttrici di manufatti in cemento amianto, la Cem.a di Marrubiu e la Sardit di Oristano; tutte le Amministrazioni hanno,



comunque, evidenziato le difficoltà rappresentate dai privati nel procedere alla bonifica dell'amianto per i costi notevoli che permarrebbero a loro carico a fronte della contribuzione erogata;

- per quanto concerne la bonifica dell'amianto dalle condotte di distribuzione dell'acqua, risulta conclusa la bonifica dei pezzi speciali in amianto presenti tra le giacenze di magazzino dei Consorzi di Bonifica della Sardegna e del gestore del servizio idrico integrato, Abbanoa; la priorità è rappresentata, al momento, dalla necessità di provvedere alla bonifica delle tubazioni in cemento amianto che presentino rotture e alla sostituzione delle stesse. Tuttavia, non tutti i Consorzi di bonifica beneficiari di finanziamenti nelle precedenti annualità, hanno proceduto all'utilizzo delle risorse messe a disposizione per la bonifica di manufatti in cemento amianto.

L'Assessore ricorda che per l'attuazione dei programmi straordinari descritti in premessa, nel bilancio 2011 sono state iscritte le seguenti somme:

- a) nel Capitolo SC04.1296 dell' U.P.B. S04.06.002, € 3.700.000 in quota competenza 2011;
- b) nel Capitolo SC04.1318 dell' U.P.B. S04.06.003, € 600.000 in quota competenza 2011.

Per quanto concerne le risorse di cui al Capitolo SC04.1296 dell'U.P.B. S04.06.002, l'Assessore propone che vengano destinati per:

- € 1.132.000 per le ASL di Cagliari, Sassari, Olbia e l'AO BROTZU di Cagliari, che hanno manifestato delle emergenze all'interno nelle loro strutture, dovute alla presenza di manufatti in cemento amianto;
- € 2.568.000 alle Amministrazioni provinciali di cui al seguente dispositivo, per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, dove si è riscontrata, nelle passate annualità, una richiesta di contributi superiore alle risorse disponibili e dove residuano richieste inesitate.

Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 22/2005, l'Assessore propone la ripartizione delle risorse, di cui al Capitolo SC04.1318 dell'U.P.B. S04.06.003 pari a € 600.000 in favore di Abbanoa e dei Consorzi di Bonifica della Sardegna che hanno proceduto alla spesa delle risorse attribuite nelle precedenti annualità, sulla base della lunghezza delle condotte idriche realizzate con materiale contenente amianto, secondo i dati inviati dalla ASL 6 – Sanluri, in qualità di Azienda capofila in materia di acquisizione dei dati relativi all'utilizzo e smaltimento dell'amianto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone di



approvare il programma di utilizzo dello stanziamento di € 3.700.000 dell'U.P.B. S04.06.002 capitolo SC04.1296, e dello stanziamento di € 600.000 dell'U.P.B. S04.06.003 capitolo SC04.1318, del bilancio regionale 2011, così come espresso in premessa.

Si specifica che la proposta rientra nei limiti fissati dal plafond attribuiti alla Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per gli impegni di spesa nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

– di destinare, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 22/2005, la somma di € 3.700.000 di cui all'U.P.B. S04.06.002 capitolo SC04.1296, nel seguente modo:

a) € 1.132.000 alle ASL di Cagliari, Sassari, Olbia e l'AO BROTZU di Cagliari, che hanno manifestato delle emergenze all'interno nelle loro strutture, secondo il prospetto riportato nella successiva tabella:

Ente	Euro
ASL Cagliari	847.000
ASL Sassari	250.000
ASL Olbia	21.000
AO BROTZU Cagliari	14.000
Totale	1.132.000

b) € 2.568.000 alle Amministrazioni provinciali dove si è riscontrata una richiesta di contributi a privati per la bonifica dell'amianto superiore alle risorse disponibili, secondo il prospetto riportato nella successiva tabella:

Ente	Euro
Provincia Carbonia Iglesias	500.000
Provincia del Medio Campidano	500.000
Provincia di Oristano	700.000
Provincia di Cagliari	500.000
Provincia Ogliastra	93.000
Provincia Nuoro	100.000
Provincia Olbia Tempio	75.000
Provincia Sassari	100.000
Totale	2.568.000



Le risorse dovranno essere utilizzate per la concessione di contributi ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili. Le medesime risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le attività di bonifica e rimozione dell'amianto e non per la sostituzione ed il rifacimento delle coperture e dei manufatti, nella misura massima del 60% delle spese ammissibili.

Le Province, destinatarie di finanziamenti nelle annualità dal 2009 al 2011, potranno concedere contributi ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto, entro un massimale erogabile pari a € 5.000, oneri fiscali compresi. Le Amministrazioni provinciali dovranno attivare una procedura di evidenza pubblica, esclusivamente mediante pubblicazione del bando avviso a partecipare, allegato in bozza, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come indicato nelle "Direttive regionali per la redazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/5 del 4.6.2008; ai sensi dell'art. 15, comma 15 lett. b) della L.R. 30 giugno 2011, n. 12. Il contributo erogato dall'Amministrazione provinciale andrà a coprire prioritariamente i costi per la rimozione, l'incapsulamento dei materiali contenenti amianto, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato. Qualora risultassero delle somme residue, le spese per la progettazione, redazione del piano di lavoro, spese di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza (sostenute e documentate), potranno essere poste a carico del contributo erogato nella misura massima del 30% dei costi per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato.

Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile a finanziamento ma, comunque, per un importo non superiore ad € 12.000;

- di destinare la somma di € 600.000 di cui all'U.P.B. S04.06.003 capitolo SC04.1318, agli Enti e Consorzi per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua, realizzati con materiale contenente amianto, che hanno proceduto alla spesa delle gran parte delle risorse attribuite nelle precedenti annualità, sulla base della lunghezza delle condotte idriche realizzate con materiale contenente amianto, secondo i dati inviati dalla ASL 6 – Sanluri, in qualità di Azienda capofila in materia di acquisizione dei dati relativi all'utilizzo e smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 22/2005, secondo il prospetto riportato nella successiva tabella:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/21

DEL 7.12.2011

ENTE	Euro
Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale	180.000
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese	120.000
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale	40.000
Abbanoa S.p.A.	130.000
Consorzio di Bonifica della Gallura	90.000
Consorzio di Bonifica del Cixerri	40.000
Totale	600.000

Tutti gli interventi proposti rientrano nel quadro della programmazione unitaria regionale e le risorse assegnate ai soggetti succitati, dovranno essere utilizzate, previa predisposizione di un programma di interventi, che tenga conto delle indicazioni dei competenti Uffici delle Aziende Sanitarie Locali, in materia di quantificazione del rischio, per l'individuazione e classificazione delle priorità di bonifica secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero della Sanità.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci